

# Centro Studi Fiscali e Societari

---

Milano, 17 luglio 2017

## **CIRCOLARE INFORMATIVA 14/2017 <sup>1</sup>**

### **Novità 3 - 16 luglio 2017**

Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d'interesse generale.

Alberto Bonfiglio  
Michela Bonfiglio  
Studio Severgnini

### **Sommario**

Assegnazione agevolata di beni ai soci.....	2
Novità del DLgs. 90/2017.....	2
Le troppe contraddizioni sulla riduzione del prelievo fiscale sul reddito d'impresa...	2
Approvato il nuovo modello IVA TR con il visto per le compensazioni .....	3
Mera provenienza dei fondi da "attività criminosa", reati tributari: nozione di riciclaggio.....	4
Elenco fatture: chiarimenti operativi.....	4
Scambio automatico di informazioni: obblighi degli intermediari.....	4
Novità dei DLgs. 90/2017 e 92/2017: circolare.....	5
Omessa inversione contabile: disconoscimento della detrazione.....	5
Riduzione dei termini per la detrazione IVA: effetti sulla registrazione delle fatture emesse a fine 2017 e ricevute nel 2018 .....	5
BEPS: Convenzione multilaterale.....	6
Documento unico di circolazione e di proprietà dall'1.7.2018.....	6
Dal voucher al libretto famiglia: ecco le nuove regole .....	6
Dividendi e plusvalenze su partecipazioni: rideterminazione delle percentuali di imponibilità.....	8
Per chiudere il contenzioso servono regole chiare e in tempi rapidi.....	8
Tassazione dei dividendi da società estere .....	9
Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA .....	9
Locazioni brevi: termine per il versamento della ritenuta .....	9
770 unificato entro luglio senza proroga.....	10

---

<sup>1</sup> Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l'obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un'ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo.

## **Assegnazione agevolata di beni ai soci**

I soggetti assegnatari di beni che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 115 ss. della L. 208/2015 sono tenuti a dichiarare il reddito in natura correlato a tali assegnazioni. Rispetto alla situazione "ordinaria", che si avrebbe in assenza delle disposizioni agevolative:

- è possibile assumere, in luogo del valore normale del bene determinato a norma dell'art. 9 del TUIR, il relativo valore catastale;
- il reddito in natura è ridotto delle somme assoggettate, in capo alla società, all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze o all'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta.

Pur non essendovi una indicazione esplicita del fatto nelle recenti circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate sulla materia, si deve ritenere che questi principi debbano essere osservati anche all'atto del recesso del socio o della liquidazione della società, nel cui ambito il reddito in natura è determinato in base alla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscale della partecipazione annullata.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.7.2017*

## **Novità del DLgs. 90/2017**

L'Autore evidenzia come nella nuova disciplina antiriciclaggio, in vigore da oggi, 4.7.2017, non trovi conferma il vecchio art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, secondo il quale "i componenti degli organi di controllo", comunque denominati, erano esclusi dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette (fermi restando gli obblighi degli organi eletti negli enti destinatari della normativa).

Di conseguenza, se ne dovrebbe desumere che i componenti degli organi di controllo delle società o enti (membri di collegi sindacali, sindaco unico, consigli di sorveglianza e comitati di controllo) non destinatari della normativa, ancorché privi dell'incarico di revisione legale, saranno tenuti agli adempimenti antiriciclaggio. Tali obblighi, inoltre, non riguarderebbero l'organo collegiale, ma i singoli componenti degli organi pluripersonali. Situazione che genera incongruenze di non poco conto nel caso di sindaci che non siano professionisti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2017*

## **Le troppe contraddizioni sulla riduzione del prelievo fiscale sul reddito d'impresa**

Dal 2017 l'aliquota d'imposta per le società ha conosciuto un'apprezzabile riduzione: dal 27,5 al 24 per cento. È solo l'ultimo intervento di riallineamento del prelievo sulle imprese, ridotto, in termini nominali, di una percentuale a due cifre nell'arco di 15 anni. All'inizio del millennio, le società erano costrette a lasciare all'Erario oltre il 41% dei loro utili, tra Irpeg e Irap. Oggi, "solo" - si fa per dire - il 28% circa.

Non è, però, il caso di abbandonarsi ad eccessivi entusiasmi. Quello italiano è pur sempre un trend di riduzione d'aliquota che accomuna tutti i principali Paesi Ocse, compresi i più rilevanti partner europei, quali Francia e Germania. Anzi, il Bel Paese rimane ancora distante, in termini di attrattività fiscale per le imprese, da realtà pure geograficamente assai vicine: non occorrono lunghi viaggi verso mete esotiche o verso gli States, se dovesse mantenere la promessa elettorale della riduzione di aliquota al 15 per cento, ma solo poche ore d'aereo, per scoprire i vantaggi, in termini di tax rate societario, del Regno Unito, dell'Irlanda, di vari Paesi dell'Europa dell'Est.

Si potrebbe obiettare che, in Italia, l'imposizione effettiva sulle società è, in realtà, potenzialmente ben più bassa del 27,9 per cento, a causa del possibile accesso, tra gli altri, al regime del patent box, ai benefici Ace, al "nuovo" iper- e super-ammortamento. Tutto vero, se non fosse per la solita "storia dei dettagli".

Si pensi al patent box, un regime di incentivo agli intangible, che costituisce non certo una peculiarità italiana. Anzi, il nostro Paese lo ha copiato - peraltro con deprecabile ritardo - da altri Stati, Regno Unito in testa. Nella impostazione originaria, l'Italia aveva meritoriamente scelto di discostarsi dalla prassi Ocse, estendendo i benefici del patent box anche ai marchi, pure in considerazione delle specificità del nostro sistema economico-produttivo, fortemente radicato in settori

caratterizzati dall'elevata rilevanza del brand. Con la recente approvazione della manovrina fiscale, il legislatore è però tornato indietro sul tema dei marchi, rendendo il patent box nostrano anche meno competitivo di quello offerto da altri Paesi. E ciò anche in considerazione dell'approccio restrittivo alla quantificazione del reddito agevolato, imposto dalla scarsa copertura finanziaria dell'incentivo in commento.

Analoghe perplessità solleva l'analisi dell'Ace. Tale meccanismo, introdotto per incentivare il ricorso al capitale proprio, tramite una deduzione analoga a quella riconosciuta in caso di capitale di credito, ha visto fortemente depotenziato, nel tempo, il suo impatto. Dal 2017 la deduzione scenderà all'1,6 per cento degli incrementi annui di capitale proprio e dal 2018 all'1,5%: una percentuale indubbiamente assai ridotta, sia in valore assoluto, che per confronto con i tassi attualmente applicati sui finanziamenti bancari, nonostante il drastico calo degli ultimi tempi. Non solo. Sollevano forti perplessità le modalità applicative dell'Ace nel caso di capitali esteri. Complice un'interpretazione di prassi incomprensibilmente restrittiva, è concreto il rischio di una disapplicazione integrale del beneficio tutte le volte - peraltro assai frequenti - in cui è difficile risalire alla residenza di ogni singolo socio di ultima istanza, anche minoritario, persino quelli con percentuali dello "zero virgola". Ciò è tipico delle società che gestiscono capitali diffusi, nonché dei fondi di investimento internazionale: in tali casi, l'impossibilità pratica di risalire a tutti gli investitori interessati comporterebbe, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'automatica disapplicazione integrale della deduzione Ace.

Un'interpretazione, questa, non solo disallineata rispetto alla lettera e alla ratio delle disposizioni normative, ma anche idonea a disincentivare non poco l'afflusso di capitali esteri. Un esito che un sistema impositivo ben congegnato dovrebbe, viceversa, voler evitare.

Più complesso è il tema del super e iper-ammortamento. Il primo, di più ampia applicazione, costituisce un meritorio strumento di incentivo all'imprenditoria, tuttavia inidoneo ex se ad allargare significativamente il gap tra tassazione nominale ed effettiva, anche in considerazione della necessità di spalmarne il beneficio lungo l'intera vita utile dei beni interessati. Quanto all'iper-ammortamento, seppur idealmente più efficace, si presenta come un regime di tale complessità applicativa, da risolversi, nei fatti, in una misura di nicchia, attrattiva soprattutto per determinati soggetti e settori produttivi.

Insomma, nonostante la riduzione dell'aliquota Ires, l'Italia rimane indietro sul versante della attrattività per le società. Le stesse misure che dovrebbero, in via teorica, contribuire ad abbassare il tax rate effettivo al di sotto di quello nominale e accrescere la nostra competitività, si rivelano, per molti aspetti, sostanzialmente inefficaci, come è tipico degli interventi di facciata. I tempi sono ormai maturi per ripensare realmente l'entità del carico impositivo sulle imprese, prima che sia troppo tardi e si debba assistere impotenti alla migrazione societaria verso Stati più attrattivi, per entità delle aliquote e degli adempimenti fiscali.

*Fonte: articolo di Maurizio Leo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 05/07/2017 Pag.31*

## **Approvato il nuovo modello IVA TR con il visto per le compensazioni**

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040 ha approvato il nuovo modello IVA TR con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

L'aggiornamento del modello si è reso necessario a fronte delle modifiche introdotte dall'art. 3 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96). Si precisa che:

- il nuovo modello deve essere utilizzato già a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale relative al secondo trimestre 2017;
- il limite dei 5.000 euro annui, come chiarito dalle istruzioni al modello, comprende l'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta. Nel computo del citato limite, pertanto, deve essere considerato anche il credito IVA del primo trimestre 2017;
- è stata modificata la suddivisione in sezioni del quadro TD del modello, al fine di riferire l'apposizione del visto di conformità e la sottoscrizione degli organi di controllo anche all'utilizzo del credito IVA in compensazione.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 05/07/2017*

## **Mera provenienza dei fondi da "attività criminosa", reati tributari: nozione di riciclaggio**

In base al nuovo art. 35 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007, l'invio alla UIF di una SOS deve avvenire quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo "o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". La previsione normativa, quindi, ripropone la formula in precedenza contenuta nell'art. 41 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007 con l'eccezione del passaggio virgolettato; e l'"attività criminosa" è da intendere come realizzazione o coinvolgimento nella realizzazione di un "delitto non colposo" (sono tali tutti i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000). Ciò è da correlare con la nozione di riciclaggio rilevante ai fini del DLgs. 231/2007 (ovvero, a fini dell'obbligo di segnalazione) che, fin dalla sua introduzione, è andata anche oltre quello che, oggi, è il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). In particolare, costituiscono riciclaggio - e in quanto tali sono da segnalare alla UIF - anche casi in cui i proventi di un'attività criminosa (ad esempio, evasione fiscale) vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale (ovvero condotte che, ex art. 648-ter.1 c.p., non sono punibili né come riciclaggio né come autoriciclaggio).

Il tutto considerando la piena utilizzabilità di quanto acquisito nei relativi controlli ai fini fiscali.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2017*

## **Elenco fatture: chiarimenti operativi**

Con la risoluzione n. 87 di ieri, 5.7.2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione dei dati delle fatture, da effettuarsi ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 o, in via opzionale, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

In particolare, viene chiarito che:

- i dati delle fatture devono essere riportati per "competenza", per cui, la prima comunicazione, da inviare entro il 18.9.2017, deve riportare i dati delle fatture emesse nel periodo dall'1.1.2017 al 30.6.2017, con riferimento alla data di emissione, e i dati delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali registrate nel medesimo periodo, con riferimento alla data di registrazione (un'eccezione a tale regola è prevista per gli autotrasportatori);
- relativamente alle bollette doganali, le informazioni che identificano il fornitore extra-UE devono essere riportate nei registri IVA ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 (diversamente da quanto generalmente previsto dai software contabili), per cui anche i campi "IdPaese" e "IdCodice" della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati; tuttavia, per il solo anno 2017, è consentito compilare detti campi in modo semplificato;
- la comunicazione può essere regolarizzata anche oltre i 15 giorni dalla scadenza fissata per l'invio, avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2017*

## **Scambio automatico di informazioni: obblighi degli intermediari**

Con il provvedimento del 4.7.2017 n. 125650, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole applicative per l'acquisizione, da parte degli intermediari italiani (banche, SIM, SGR ecc.), dei dati dei conti finanziari dei non residenti e per il loro inoltro all'Agenzia delle Entrate nel contesto delle procedure di scambio automatico di informazioni.

Tali intermediari:

- devono acquisire i dati relativi all'annualità precedente entro il 30 aprile di ogni anno (entro il 21.8.2017, in via transitoria, per i dati relativi al 2016);
- devono trasmettere gli stessi dati all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre di ogni anno.

Il provv. 125650/2017 prevede che gli intermediari tenuti alle comunicazioni siano tenuti, entro il 18.9.2017, all'iscrizione in Anagrafe tributaria nella sezione "REI FATCA/CRS" del Registro elettronico degli indirizzi PEC. Questo adempimento non è

# Centro Studi Fiscali e Societari

obbligatorio per i soggetti già iscritti nella sezione "REI Indagini" con determinati codici operatore, per i quali si intende confermata anche per la sezione "REI FATCA/CRS" la PEC presente nella sezione "REI Indagini".

*Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 4.7.2017 n. 125650*

## **Novità dei DLgs. 90/2017 e 92/2017: circolare**

La Guardia di Finanza, con la circolare 7.7.2017 prot. n. 0210557/2017, ha fornito le prime indicazioni operative in esito all'entrata in vigore dei DLgs.:

- 90/2017, di attuazione della Direttiva 2015/849/UE in materia di antiriciclaggio;
- 92/2017, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro.

Tra i profili presi in esame, di particolare interesse si presenta quello relativo all'utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Al riguardo - dopo aver rimarcato come la nuova disciplina consenta alla Guardia di finanza di impiegare ai fini fiscali in modo completo tanto gli esiti di controlli antiriciclaggio quanto quelli degli approfondimenti di operazioni sospette (senza acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DPR nn. 633/1972 e 600/1973) - la circolare richiama l'attenzione sulla necessità che il trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisite a seguito:

- di ispezione e controlli antiriciclaggio, avvenga solo a conclusione di tutte le attività e sempreché le informazioni non siano confluite in un procedimento penale (nel qual caso l'utilizzo a fini fiscali è soggetto agli artt. 63 del DPR 633/1972 e 33 del DPR 600/1973);

- di approfondimenti di SOS, in nessun caso determini l'inserimento di un qualsiasi riferimento che, anche indirettamente, possa far emergere l'identità del segnalante.

*Fonte: Circolare Guardia di Finanza del 7.7.2017 prot. n. 0210557/2017*

## **Omessa inversione contabile: disconoscimento della detrazione**

Come precisato, a livello generale, nella circ. Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16, le violazioni in tema di reverse charge, relative ad obblighi formali, non possono causare la perdita della detrazione, ma solo le sanzioni indicate nell'art. 6 co. 9-bis, 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97.

In caso di omessa reverse charge, taluna giurisprudenza ritiene che la detrazione vada negata in quanto, a causa di ciò, non viene di fatto esercitata nei termini dell'art. 19 del DPR 633/72 (Cass. 15.7.2015 n. 14767; Cass. 3.3.2017 n. 5401), interpretazione che, però, si scontra con i principi comunitari.

Adottando una simile ermeneutica, quasi sempre l'omessa inversione contabile accertata a seguito di controllo causa il disconoscimento della detrazione, essendo ormai spirati i termini dell'art. 19 del DPR 633/72.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2017*

## **Riduzione dei termini per la detrazione IVA: effetti sulla registrazione delle fatture emesse a fine 2017 e ricevute nel 2018**

Con le modifiche di cui all'art. 2 del DL 50/2017, per le fatture emesse a decorrere dall'1.1.2017, la registrazione delle fatture passive (art. 25 del DPR 633/72) deve essere effettuata:

- entro il termine di esercizio della detrazione dell'IVA esposta sulla fattura, vale a dire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile (art. 19 co. 1 del DPR 633/72);
  - comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
- Cercando di coordinare il tenore dei novellati artt. 19 co. 1 e 25 del DPR 633/72, gli Autori ritengono che il termine ultimo per la registrazione delle fatture (per le fatture emesse dal 2017) debba individuarsi, al più tardi, nel termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.

Ciò comporta alcune difficoltà operative nella registrazione delle fatture emesse nell'ultimo periodo dell'anno (2017), ricevute dal cessionario o committente all'inizio dell'anno successivo (2018). Esse dovranno essere registrate, in ogni caso, entro il

30.4.2018, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA entro la medesima data.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2017*

## **BEPS: Convenzione multilaterale**

Per effetto dell'adesione alla "Convenzione multilaterale BEPS", sono integrate e modificate numerose convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia; per alcune, stipulate con Stati che, a loro volta, hanno firmato la convenzione multilaterale, le integrazioni e modifiche sono prevalentemente applicabili dall'1.1.2018; per altre, stipulate con Stati che non hanno ancora firmato la convenzione multilaterale, le integrazioni e modifiche saranno applicabili a seguito della relativa adesione.

L'Italia ha escluso alcune convenzioni contro le doppie imposizioni da tali integrazioni e modifiche. È altresì prevista una lista provvisoria di riserve e notifiche dalla quale si evince l'adesione parziale agli articoli in materia di "treaty abuse" (artt. 6-11); in particolare, modificando il preambolo, si rende chiaro che lo scopo della convenzione contro le doppie imposizioni non è permettere la fruizione dei suoi benefici nei casi di evasione ed elusione, incluso il treaty-shopping; inoltre, è introdotto il c.d. Principal Purpose Test, clausola generale antiabuso che, presentando punti di contatto con l'art. 10-bis della L. 212/2000, evidenzia l'Autore, dovrebbe comunque soggiacere alle tutele e ai vincoli procedurali previsti dall'art. 10-bis stesso.

L'Italia intende applicare anche la "Disposizione Semplificata sulla Limitazione dei Benefici" (art. 7, § da 8 a 13), la quale subordina la spettanza dei benefici previsti dall'Accordo fiscale coperto al superamento di alcuni test.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 10.7.2017 pag.17*

## **Documento unico di circolazione e di proprietà dall'1.7.2018**

Il DLgs. 29.5.2017 n. 98 ha introdotto, dall'1.7.2018, il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Il nuovo documento unico rappresenterà la nuova "carta di circolazione" e sostituirà l'attuale certificato di proprietà del veicolo e il libretto di circolazione.

I soggetti interessati dovranno presentare un'istanza per il rilascio del documento unico:

- in sede di prima immatricolazione o di re-immatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo,
- allegando la relativa documentazione e avvalendosi di un modello che sarà definito con un apposito decreto entro il 22.9.2017,
- presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA), ivi compresi gli Uffici dell'ACI, nelle ipotesi previste dal DPR 358/2000, ovvero presso il competente Ufficio motorizzazione civile (UMC).

Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di re-immatricolazione o di aggiornamento, è corrisposta una tariffa unica, determinata con un decreto che sarà adottato entro il termine perentorio del 30.4.2018. Con il medesimo decreto dovrà essere determinato anche l'importo dell'imposta di bollo unificata.

Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata sarà consentito anche attraverso modalità di pagamento elettronico o on line.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2017*

## **Dal voucher al libretto famiglia: ecco le nuove regole**

La nuova regolamentazione del lavoro occasionale introduce, per le prestazioni rese a favore delle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, il nuovo libretto famiglia che ha debuttato il 9.7.2017. Per il lavoro in ambito familiare trovano, dunque, applicazione una serie di disposizioni di carattere generale

### **Il perimetro**

L'ambito familiare è definito e limitato alle sole persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o professionale. I lavori che possono essere resi dai prestatori (anche per più famiglie) sono unicamente i piccoli lavori domestici (compresi quelli

di giardinaggio, pulizia o manutenzione), l'assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, l'insegnamento privato supplementare. Di conseguenza non sarà, per esempio, possibile utilizzare il libretto famiglia da parte di un condominio (che non è persona fisica e sarà trattato come tutti gli altri utilizzatori).

## **Al lavoratore fino a 2.500 euro dallo stesso «datore»**

Il concetto di occasionalità della prestazione è definito dal limite economico senza che ci sia una distinzione tra libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale. Nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) è consentito acquisire prestazioni di lavoro occasionale:

per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Questi importi sono al netto di contributi e oneri di gestione.

## **Eccezioni**

Si applica anche alle famiglie (come utilizzatori) la particolarità di calcolo del limite di compenso annuo se impiegano pensionati, giovani con meno di 25 anni, persone disoccupate o percettori di prestazione di sostegno al reddito. Per loro il computo sarà ridotto (75% dei compensi erogati) a favore dell'utilizzatore, ma non per il prestatore. In altre parole, impiegando solamente questi prestatori l'utilizzatore avrà un limite d'importo più elevato (6.667 euro), ma per il lavoratore i limiti rimangono quelli ordinari (2.500 oppure 5.000 euro) senza poterli superare. Come nella pregressa disciplina sui voucher, i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ulteriori misure di contrasto all'utilizzo fraudolento del lavoro occasionale che sono applicabili anche in ambito familiare sono il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché il divieto di assumere lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. Non è, invece, applicabile la disciplina in materia di sicurezza del lavoro perché l'articolo 3, comma 8, del dlgs 81/2008 prevede espressamente l'esclusione per i piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare.

*"Ciascun libretto famiglia contiene titoli di pagamento con un valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora"*

## **Come registrarsi**

Sul piano degli adempimenti, per accedere al libretto famiglia è prevista la registrazione obbligatoria per l'utilizzatore e il prestatore sulla piattaforma informatica dell'Inps ([www.inps.it/Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali)). Adempimenti che potranno essere svolti anche dagli intermediari abilitati (legge 12/1979 e patronati) appena sono pronte le funzionalità (entro fine luglio). In fase di registrazione bisognerà scegliere se accedere al libretto famiglia o al contratto per prestazioni occasionali. Ciascun libretto famiglia contiene titoli di pagamento con un valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono dovuti la contribuzione all'Inps (1,65 euro), il premio Inail (0,25 euro) e gli oneri gestionali (0,10 euro). Il compenso orario è dunque pari a 8 euro.

## **Massimo 280 ore all'anno**

L'articolo 54-bis, comma 20, del dl 50/2017 prevede, in caso di superamento del limite di importo (2.500 euro) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nello stesso anno civile, che il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Non facendo la norma una distinzione sembra applicabile anche alle famiglie. Tuttavia il limite delle 280 ore era costruito per gli altri utilizzatori e in base al compenso minimo da loro dovuto (9 euro x 280 = 2.520 euro). Il compenso orario nel libretto famiglia è però di 8 euro e, dunque, il limite del compenso arriva a soli 2.240 euro (280 x 8).

*Fonte Il Sole 24 ore del 9.7.2017 pag.15*

## **Dividendi e plusvalenze su partecipazioni: rideterminazione delle percentuali di imponibilità**

A seguito della riduzione dell'aliquota IRES al 24%, il DM 26.5.2017 ha rideterminato la percentuale di imponibilità:

- di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF;
- degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Concorrono quindi alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:

- gli utili derivanti da partecipazioni "qualificate", strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell'esercizio di impresa;

- gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa, da snc e da sas.

Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le percentuali di imponibilità:

- del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016.

Se il percettore degli utili è un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78 al 100%.

Con riferimento, poi, alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non imprenditori su partecipazioni qualificate (art. 68 co. 3 del TUIR) e dai soggetti IRPEF imprenditori in pex (art. 58 co. 2 del TUIR) a decorrere dall'1.1.2018, esse concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare.

*Fonte: D.M. 26.5.2017*

## **Per chiudere il contenzioso servono regole chiare e in tempi rapidi**

All'avvio del regime di definizione agevolata delle controversie tributarie ([articolo 11 del DL 50/2017, dopo la conversione operata dalla legge 96/2017](#)) mancano ancora i provvedimenti attuativi delle Entrate. Si tratta di un tassello necessario per definire le modalità tecniche tramite cui operare l'adesione. Ed è un tassello che deve intervenire in tempi rapidi: dal momento che la domanda di definizione, come anche il pagamento della prima rata, vanno presentati entro il 30 di settembre, è opportuno infatti che detti provvedimenti siano adottati quanto prima, sì da consentire ai contribuenti di prenderne adeguata e tempestiva visione. Ma non solo. Oltre ai provvedimenti attuativi occorre che intervengano anche i chiarimenti ufficiali, indispensabili per risolvere i numerosi dubbi che il regime di definizione agevolata solleva. Ad esempio, una questione su cui sarebbe utile avere dei chiarimenti, attiene all'ipotesi in cui parte della controversia da definire non sia solo l'Agenzia delle Entrate ma anche Equitalia (oggi agenzia delle Entrate-Riscossione), ad esempio perché oggetto di impugnazione è stato il ruolo congiuntamente alla cartella (nel caso in cui non si sia voluto/potuto rottamare il ruolo): la lettera della norma, a rigore, sembra indurre a una lettura restrittiva e quindi ad escludere tale possibilità che tuttavia, con buon senso, potrebbe essere superata. Un'altra questione, su cui certamente andrebbe fatta chiarezza, attiene, poi, al mancato pagamento delle rate successive alla prima, giacché sul punto la disciplina tace, diversamente da quanto accade con la rottamazione dei ruoli. Non si comprende, così, se il provvedimento di diniego possa essere motivato dal mancato pagamento delle rate successive (a rigore ciò dovrebbe essere escluso), come neanche si afferra il senso di sospendere il processo a fronte di una definizione già intervenuta, la quale dovrebbe comportare, per ciò solo, la cessazione della materia del contendere.

Altra questione sensibile concerne il conteggio delle somme dovute con la definizione. La disciplina stabilisce infatti che vadano scomutate le somme già versate a seguito della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, nonché quelle pagate per la rottamazione dei ruoli. Non è chiarito però se dagli importi dovuti possano scompularsi integralmente anche le somme versate a titolo di sanzione: per la rottamazione dei ruoli viene precisato che dette somme non possono essere conteggiate, mentre nulla si dispone nella rottamazione delle liti. E il silenzio o indicazioni contrastanti dagli uffici alimentano il dubbio.

Queste sono solo alcune delle perplessità che vanno risolte: non solo perché la chiarezza è la migliore garanzia di successo dell'iniziativa quanto e soprattutto per

evitare defatiganti contenziosi sull'applicazione di un regime, che dovrebbe invece mirare proprio a deflazionarli. Il successo della definizione agevolata, concepita auspicabilmente non per mere esigenze di gettito, andrà infatti misurato non solo e semplicemente per le risorse che saprà procurare, ma anche e soprattutto per il risultato deflattivo che riuscirà a realizzare.

*Il Sole 24 Ore del 12.7.2017 pag.29.*

## **Tassazione dei dividendi da società estere**

A partire dai dividendi percepiti dall'1.1.2016, al fine dell'individuazione degli Stati esteri a fiscalità privilegiata, il provento è integralmente imponibile se lo Stato di provenienza applica un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (art. 47 co. 4 del TUIR che richiama la nozione prevista nell'art. 167 co. 4 del TUIR).

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 35 (§ 3.2), nel caso in cui gli utili si debbano qualificare, sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis (al momento della percezione in capo al socio italiano) come provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi saranno assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile.

Qualora sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis siano qualificabili come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, è necessario verificare tale condizione anche con riferimento al momento in cui vi è stata l'effettiva formazione dell'utile distribuito.

Nel caso in cui tra il soggetto italiano percettore e la società black list siano interposte società white list controllate dal soggetto italiano, quando la società interposta distribuisce dividendi alla propria controllante italiana occorre evidenziare la quota parte di tali dividendi che proviene dalla partecipazione nel soggetto black list.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 13.7.2017 pag.32*

## **Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA**

Per effetto delle novità introdotte dall'art. 2 del DL 50/2017, che ha anticipato il termine ultimo per l'esercizio della detrazione IVA e per l'annotazione delle fatture d'acquisto sul registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72, potrebbero sorgere difficoltà per la detrazione dell'imposta relativa alle fatture d'acquisto differite. Per esempio, per un acquisto effettuato nel dicembre 2017, la cui fattura viene emessa fra l'1.1.2018 e il 15.1.2018, l'IVA risulterebbe detraibile nel 2017, ma l'annotazione dovrebbe essere effettuata nel registro IVA a gennaio 2018.

Se non verranno apportate modifiche all'art. 1 del DPR 100/98, che consente l'esercizio della detrazione nelle liquidazioni IVA periodiche soltanto con riferimento allo stesso mese in cui le fatture sono annotate sui registri, per poter detrarre l'IVA sugli acquisti effettuati nel dicembre 2017, la cui fattura, però, viene ricevuta dopo il 16.1.2018 (per i mensili), sarà necessario tenere "aperti" i registri IVA acquisti, e la liquidazione IVA di dicembre, per attendere l'arrivo di queste fatture.

*Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2017*

## **Locazioni brevi: termine per il versamento della ritenuta**

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395 stabilisce che la ritenuta sulle locazioni brevi e contratti assimilati vada operata dagli "intermediari" su tutti i contratti stipulati dall'1.6.2017, con l'effetto che il primo versamento all'Agenzia delle Entrate debba essere operato entro il 17.7.2017 (in quanto il 16 luglio è domenica).

Si ricorda, tuttavia, che la norma recata dall'art. 4 del DL 50/2017, in materia di locazioni brevi, non conteneva alcuno specifico riferimento alla data dell'1.6.2017 in relazione agli obblighi di comunicazione di ritenuta a carico degli "intermediari". Tale data, infatti, era riportata solo nella parte della norma riferita alla cedolare secca, ovvero il comma 2 dell'art. 4.

In molti casi, tenuto conto dell'incertezza finora dilagante, gli intermediari dovranno richiedere ai locatori il 21% del canone, atteso che non hanno operato la ritenuta nel mese di giugno, ma sono tenuti a versarla alle entrate entro il 17.7.2017.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 14.7.2017 pag.31*

## **770 unificato entro luglio senza proroga**

Una delle novità di quest'anno, con riferimento al **modello 770** che i sostituti d'imposta, a meno di proroghe dell'ultimo minuto, dovranno inviare entro il 31 luglio 2017 riguarda il **modello unificato**.

Un unico modello 770, dunque, e non più un modello 770 semplificato ed uno ordinario. Resta tuttavia la facoltà di **dividere in più parti la trasmissione** telematica, ovvero i sostituti d'imposta possono inviare il modello, oltre al frontespizio:

in **un unico flusso** contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nella dichiarazione: redditi di lavoro dipendente (prospetti ST, SV, SX ed SY), autonomo (prospetti ST, SV, SX, ed SY) e redditi di capitale e diversi (quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS) ;

in **due flussi**, uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato e autonomo, ed uno per quella dei redditi da capitale;

in **tre flussi**: lavoro dipendente/assimilato, lavoro autonomo e redditi da capitale.

In caso di più flussi andranno barrate le singole caselle "**Dipendente**" "**Autonomo**" e "**Altre ritenute**" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della presente dichiarazione.

Un'altra novità è rappresentata dal nuovo "**quadro DI**" che permette di indicare eventuali crediti derivanti da precedenti dichiarazioni integrative presentate oltre il periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa.

Modalità di presentazione e scadenze

Il modello 770 deve essere presentato esclusivamente per via telematica entro il **31**

**Luglio:**

- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.

Non è consentita la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate che rilascia una **comunicazione attestante l'avvenuta presentazione** della dichiarazione per via telematica, trasmettendola attraverso lo stesso canale scelto dall'utente che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici e può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di scarto della dichiarazione, si considerano **tempestive le dichiarazioni** trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma **scartate dal servizio telematico**, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

*Fonte: Agenzia delle Entrate.*

§§§§§

*La presente non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile ed immediata consultazione ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare in relazione alle esigenze specifiche.*

A cura di:

Alberto Bonfiglio

Michela Bonfiglio